

ORIGINALE

COMUNE DI PRAY

Provincia di Biella



**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA URBANA
E
RURALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 23/9/2014

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di fissare le norme atte a garantire la civile convivenza, nonché il funzionamento ottimale di ogni servizio, concorrendo alla tutela dei diritti fondamentali, della persona, della proprietà, per garantire l'ordine e la salute pubblica in armonia tra il pubblico interesse e lo sviluppo socio – economico della popolazione.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle Leggi, dei Regolamenti Statali e Regionali, nonché degli altri Regolamenti Comunali in vigore.

Oltre le disposizioni del presente Regolamento debbono essere osservati gli ordini, emessi secondo normativa, dal Sindaco o dalla Giunta Comunale ad esplicazione, interpretazione o determinazione degli articoli del presente Regolamento.

Debbono essere osservati, tempestivamente, anche gli ordini verbali che, circa le materie oggetto del Regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'Autorità Comunale o dagli Ufficiali/Agenti di Polizia Locale.

Art. 3 – INCARICATI DELLA VIGILANZA

Il Servizio di Polizia Locale viene effettuato dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale.

Il Servizio di controllo e di attuazione del Regolamento può essere svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di ogni ordine e grado ciascuno per le proprie competenze, specializzazioni ed ambito operativo, ai sensi dell'articolo 221 c.p.p. e, ove consentito dalla Legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri Enti o Comuni, preposti alla Vigilanza.

Gli Agenti di Polizia Municipale e gli altri Funzionari indicati nel comma precedente, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni di Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

TITOLO 2 – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 4 – DECORO E MANUTENZIONE DELLE COSTRUZIONI, DELLE PERTINENZE E DELLE AREE PRIVATE.

- I. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- II. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, affreschi, antiche targhe, meridiane e simili.
- III. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari delle costruzioni deterioratesi.
- IV. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo, detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.

- V. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli Uffici Comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura. Più specifico al riguardo sono le norme attuative del P.R.G.C. vigente che disciplinano caratteristiche e modalità di intervento.
- VI. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute. E' vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
- VII. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità Comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente. In caso di inottemperanza totale o parziale, l'Autorità Comunale può disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese dell'inadempiente. Tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta, in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. **(TESTO UNICO delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.)**
- VIII. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri, fosse biologiche, latrine ecc., devono essere eseguite mediante l'utilizzo di idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi esclusivamente da parte di ditte autorizzate, sia ad effettuare le predette operazioni di spurgo sia ad effettuare lo smaltimento dei reflui.

TITOLO 3 – DECORO ED OCCUPAZIONE DELLE AREE E DI SPAZI PUBBLICI

Art. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI.

- I. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- II. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico. In caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.d.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
- III. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire. L'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti e conseguentemente autorizzata.
- Iç. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito Regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per il ripristino del suolo.
- ç. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
- çI. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
- çII. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del

concessionario. Tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta. In difetto, salve restando eventuali disposizioni di Legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

- c) III. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati dal Regolamento Edilizio vigente, a condizione che non costituiscano pericolo per la circolazione.

Art. 6 – SPECIFICAZIONI

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

- a) occasionalità: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcuno scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
- b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
- d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 7 - Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento rifiuti.

L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 45 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed

al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da apposito regolamento.

Art. 8 - Occupazioni con elementi di arredo

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti d'intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Art. 9 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non

si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso dell'Ente competente.

Art. 10 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, all'ufficio tecnico comunale. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione

degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo

lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 11 - Occupazioni per traslochi

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Comando Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Accertato che nulla osti, il Comando Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 12 - Occupazioni di altra natura

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie o dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 13 - Occupazioni per comizi e raccolta firme

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze dell'art. 18 comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 14 - Occupazioni con dehors

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, con strutture non stabilmente fissate al suolo, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico - estetici dettati in proposito dall'ufficio tecnico comunale, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

Art. 15 - Occupazioni per temporanea esposizione

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 16 - Occupazioni per esposizione di merci

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, previo Nulla Osta da parte dell'A.S.L. di competenza, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio comunale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 17- COMMERCIO AMBULANTE

Il commercio in forma itinerante è ammesso nei modi e nelle forme previste dalla normativa specifica, ma è facoltà dell'Amministrazione vietarne lo svolgimento in alcune vie o in alcuni periodi.

E' vietata qualunque occupazione, alterazione o manomissione, anche occasionale o temporanea sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o ad uso pubblico e le loro pertinenze, arredo o strutture. L'Autorità Comunale autorizza a vario titolo l'uso delle stesse.

Art. 18 - CAMPEGGIO

È vietata qualunque occupazione, alterazione o manomissione, anche occasionale o temporanea sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o ad uso pubblico e le loro pertinenze, a titolo di campeggio, bivacco o altra permanenza.

L'autorità comunale, per pubblico interesse, autorizza a vario titolo la deroga della norma.

Art. 19 – UTILIZZO DELLE AREE VERDI

L'uso delle aree verdi deve rispettare le prescrizioni previste dall'amministrazione per ogni singola struttura.

In ogni caso nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;

- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
Le disposizioni di cui alla lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle aree verdi.
- f) introdurre animali nei parchi gioco destinati all'infanzia

Art. 20 - UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE

L'uso delle strutture sportive deve rispettare le prescrizioni previste dall'amministrazione per ogni singola struttura.

Art. 21 - AFFISSIONI E VOLANTINI

L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti e striscioni ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento comunale sulle pubbliche affissioni. Volantini, foto o papiri di dimensioni inferiori a quelle normate, devono essere rimossi appena dopo la manifestazione. Si obbliga entro e non oltre le quarantotto ore successive l'esposizione il ripristino dei luoghi e la pulizia degli stessi. Trascorse le quarantotto ore gli organizzatori o i festeggiati dovranno rifondere le spese di rimozione e pulizia eseguite dall'amministrazione e saranno soggetti alle specifiche sanzioni.

Art. 22 - ORNAMENTI SUGLI EDIFICI

L'installazione di targhe, tende, striscione o altro è sottoposto ad autorizzazione secondo le norme dell'apposito regolamento.

Art. 23 - SEGNALETICA PUBBLICITARIA

L'installazione di targhe, segnaletica, striscione o altro è sottoposto ad autorizzazione secondo le norme dell'apposito regolamento.

Art. 24 - DECORO DEI FABBRICATI – MONUMENTI O ALTRI MANUFATTI PUBBLICI

qualora i fatti non costituiscano più grave reato o infrazione, è vietato danneggiare qualsiasi manufatto pubblico con particolare attenzione per i danni cagionati a monumenti e/o opere di pubblica utilità. Risulta inoltre vietato imbrattare i muri esterni di qualsiasi struttura e fabbricato pubblico e privato, arredo urbano e stradale, strade, veicoli, con scritte di qualsiasi tipo e natura, disegni, apporre manifesti o altro affisso compromettendo il decoro e l'immagine del manufatto o dei particolari precedentemente elencati. L'amministrazione Comunale, si riserva di autorizzare in occasioni di eventi culturali, educativi, e sociali la realizzazione di "Murales" in spazi appositamente individuati. E' altresì vietato rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblica utilità o previsti per pubblici servizi.

Inoltre è vietato accumulare in prossimità della propria abitazione e di quella di soggetti terzi, materiale di risulta o scarto quali immondizia, rottami, carta e cartone, mobili in disuso, macchinari di ogni genere, bidoni o quantaltro che possa determinare fonti di pericolo d'incendio d'igiene o di carattere sanitario per gli occupanti del proprio edificio e per quelli adiacenti.

La legna da ardere o altro combustibile solido può essere posta in prossimità degli edifici per le necessità di riscaldamento in quantitativi tali da non cagionare pericolo d'incendio o motivo di insalubrità per la propria abitazione e per quella degli edifici adiacenti.

I proprietari di edifici pubblici e privati hanno il dovere di mantenere in base alle proprie possibilità, il decoro estetico e funzionale degli edifici stessi al fine di limitarne il deterioramento e/o l'insorgere di pericoli per la pubblica incolumità.

TITOLO 4 – SALVAGUARDIA SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE

Art. 25 – DIVIETI

E' vietato:

-  lavare autoveicoli nelle strade e nei luoghi pubblici;
-  scaricare nelle strade e nei luoghi pubblici e/o nei canali immondizie di qualsiasi natura;
-  otturare le bocche di lupo dei marciapiedi o gettare oggetti di qualsiasi natura nelle vasche pubbliche.
-  collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
-  procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
-  procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicolo chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

È fatto obbligo:

g) a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri. L'obbligo della pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

h) a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

Inoltre:

i) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

l) I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

m) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

- o) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- p) Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Art. 26 - RIFIUTI SOLIDI URBANI

E' vietato accumulare o abbandonare rifiuti solidi urbani nelle strade e nei luoghi pubblici, nonché nei cortili e nelle pertinenze delle case private quando ciò costituisca pericolo per l'igiene e la sanità pubblica. I rifiuti solidi urbani devono essere racchiusi in appositi contenitori e posti nei tempi e nei luoghi fissati con precetto scritto dal Comune. I rifiuti ingombranti (suppellettili, elettrodomestici, ecc.) devono essere conferiti presso l'eco centro. Le modalità di raccolta vengono comunicate alla cittadinanza e adottate dal gestore del servizio comunale. I rifiuti di giardinaggio (erba, ramaglie, potature, ecc.) devono essere conferiti presso l'eco centro comunale, fatta eccezione per quanti possono procedere all'auto smaltimento con impianti idonei, includendo il composte per lo smaltimento della frazione umida. I rifiuti industriali devono essere smaltiti a cura e carico degli interessati in ottemperanza alle vigenti norme di Legge in materia.

Art. 27 MATERIALI DI RISULTA

I materiali provenienti da scavi o demolizioni possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere per il tempo necessario al completamento delle opere e debbono essere trasportati successivamente nelle apposite discariche, a tal fine autorizzate. Il trasporto deve essere eseguito con automezzi atti a evitare la disseminazione e lo spolverio. E' vietato, in qualsiasi tempo, depositare, senza autorizzazione, materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 28 - CANNE FUMARIE

I fabbricati devono essere dotati di canne fumarie sporgenti dal tetto, secondo quanto previsto da normative vigenti. L'accensione di piccoli fuochi per cottura cibi all'esterno dei fabbricati, in mancanza di un'apposita canna fumaria deve essere eseguita in modo da garantire che il fumo non invada fabbricati adiacenti o possa costituire fastidio al transito di persone e veicoli in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico. Al fine di prevenire gli incendi e incidenti agli utilizzatori è fatto obbligo ispezionare e pulire la canna fumaria da accumuli di fuliggine o altro materiale ne ne possa compromettere il regolare funzionamento

Art. 29 - COPERTURE-GRONDAIE-PLUVIALI

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. Qualora non fossero approntati idonei mezzi per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, gli eventuali danni arrecati sul suolo e sui manufatti pubblici saranno a carico del proprietario inadempiente.

4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

L'onere per la costruzione, la manutenzione e la pulizia dei manufatti di convogliamento alle reti pubbliche di scolo è a carico dei singoli proprietari. In ogni caso non è consentito il defluire delle acque piovane dai tetti sulla pubblica via.

Art. 30 – SGOMBERO NEVE

I proprietari degli edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e da ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali antistanti l'ingresso degli immobili e di coprire o di cospargere con materiale antisdrucievole le formazioni di ghiaccio sul suolo e sui marciapiedi stessi. E' vietato ammassare o scaricare nel suolo pubblico la neve delle aree private.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono procedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo

pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di

assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione neve deve darsi comunicazione al comando di Polizia Municipale.

È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Art. 31 - TOPONOMASTICA - NUMERI CIVICI

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.

5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

TITOLO 5 – PERTINENZE E AREE DI RISPETTO.

Art. 32 - Alberi siepi e vegetazione in genere lungo le strade Comunali e Provinciali presenti nel territorio Comunale

La presenza alberi siepi e vegetazione in genere lungo le strade Comunali, Provinciali, compresi i sentieri di collegamento tra le Frazioni qualora generino situazioni di pericolo e cagionino danno per la pubblica incolumità, o alle infrastrutture pubbliche e private, rientrano nella responsabilità diretta civile e penale dei proprietari dei fondi cui risulta cresciuto e sviluppato il vegetale.

La presenza di piante siepi ed arbusti di decoro anche provenienti da fondi privati o abitazioni lungo le strade di ogni genere non deve costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale dei veicoli e pedonale. Particolare attenzione deve essere prestata per la vegetazione presente cresciuta in prossimità di incroci, curve e dossi.

Art. 33 - SIEPI E ALBERI LUNGO LE STRADE COMUNALI

Distanze di riferimento e criteri generali di sicurezza

Il taglio della vegetazione lungo le strade Comunali svolto da qualsiasi soggetto autorizzato pubblico o privato deve prevedere la rimozione o il taglio a raso di tutte le piante sia arbustive che arboree morte, secche, stroncate, piegate deperienti o in cattivo stato vegetativo che siano anche solo parzialmente ricomprese nella fascia d'intervento di **3 metri dal bordo stradale**.

I valori di ampiezza delle fasce così determinate devono intendersi di massima e dovranno essere adattati alle diverse situazioni, in particolare nel caso che vi siano delle piante pericolanti e con una proiezione di caduta che potrebbe interessare anche solo parzialmente il sedime stradale. In tale caso la fascia d'intervento lato strada potrà superare i 3 metri. Per quanto riguarda le piante d'alto fusto ancora vitali e vigorose che si presentano pregiudizievoli per la sicurezza stradale perché troppo inclinate, scalzate al colletto, o con un apparato radicale squilibrato e parzialmente scoperto dovranno essere eliminate. Le piante d'alto fusto che grazie alla conformazione della chioma e dell'intrico stretto delle branche radicali, devono essere preservate per favorire una naturale funzione anti erosiva delle particelle terrose.

Il materiale di risulta deve essere allontanato o eliminato tramite trinciatura.

Art. 34 - ORARIO DI RIPOSO

In centro abitato non è ammesso produrre rumori molesti dalle ore 22.00 alle ore 7.00 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00.

E' facoltà dell'amministrazione vietare o modificare lo svolgimento di alcune attività o variare le prescrizioni in alcuni periodi dell'anno.

Art. 35 - FUOCHI E FUMO

In centro abitato, qualora non costituisca più grave reato, è vietato accendere fuochi di sterpaglia o altro materiale che può emettere fumo e cattivi odori.

In zona agricola è ammesso accendere fuochi atti ad eliminare stoppie, sterpaglie e tralci di potatura, ma è facoltà dell'amministrazione vietarne lo svolgimento in alcune vie o in alcuni periodi dell'anno.

E' vietata qualunque operazione di incenerimento di materiali diversi da quanto previsto e sarà applicata la normativa specifica.

E' sempre vietata l'accensione di fuochi, anche occasionale o temporanea sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o ad uso pubblico e le loro pertinenze se non esplicitamente autorizzate per ragioni di pubblica utilità.

L'autorità comunale autorizza a vario titolo in deroga per manifestazioni di pubblico interesse. E' vietato sparare mortaretti o altri simili sugli spazi e luoghi pubblici e su quelli aperti all'uso pubblico, nonché in vista di essi.

Art. 36 - MATERIALI INFIAMMABILI

In tutto il centro abitato l'uso di materie e sostanze infiammabili è vietato eccetto quanto espressamente previsto dalla normativa e secondo gli impianti espressi in progettazione che rispondono ai precetti della normativa specifica in materia, inoltre è vietata la detenzione ed il deposito di contenitori che possono provocare incendio o esplosioni in locali non espressamente omologati.

Art. 37 - ALLEVAMENTO E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

La detenzione, l'allevamento e la circolazione di animali domestici o selvatici è vincolata alle norme di Polizia Veterinaria vigenti.

-E' consentito l'allevamento degli animali da cortile all'interno dell'area urbana perimetrata e del nucleo di antica formazione. Tuttavia devono essere rispettate le norme igieniche e di giusto decoro verso la cittadinanza la cui residenza non deve essere infastidita da lezzi maleodoranti. Al fine di cui sopra le aree di allevamento coperte (stalle o pollai) quanto le recinzioni per il pascolo aperto, dovranno rispettare delle distanze minime dai confini di proprietà adiacenti, dalle pubbliche vie, strade o piazze in funzione del loro impatto turbativo con la residenza.

- Pennuti (galline oche anatre ecc) non inferiore a ml 3
- Bovini, equini " " a ml 10
- Ovini, caprini e suini " " a ml 20

In ogni caso detta detenzione è consentita solo per l'autoconsumo familiare mentre è vietata l'attività imprenditoriale.

- L'attività di apicoltura dovrà essere svolta nel rispetto della legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004) e rispettare le istanze minime dettate dall'articolo 896-bis del Codice Civile. Il proprietario di sciame di api ha il diritto di inseguirli, per il recupero, entro due giorni, sul fondo altrui. Lo stesso proprietario è tenuto al risarcimento di eventuali danni causati dall'operazione. Le deiezioni degli animali (sia liquide che solide) ivi comprese quelle degli animali cda affezione condotti su suolo pubblico, dovranno essere allontanate dall'area urbana a debita distanza valutabile in funzione delle masse ,ma comunque non inferiore a 50 ml dall'abitazione più prossima.

Ogni cittadino avrà facoltà di segnalare situazioni di disagio causate dalla presenza degli allevamenti , a seguito delle quali l'autorità comunale potrà intimarne lo spostamento dalla zona abitata in sedimi più consoni.

La circolazione degli animali possibili portatori di malattie infettive, sia in gruppo che singolarmente non può avvenire per deambulazione né lungo le strade né lungo i fondi senza la necessaria autorizzazione del capo dell'amministrazione comunale competente.

E' vietato ed è penalmente perseguito chi molesta, maltratta o adotta tecniche di lavoro o utilizzo degli animali che provocano loro sofferenze, malori o decesso ingiustificato.

1) A tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:

- di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni degli animali; di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
- di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti installati lungo le vie comunali.

- 2) Nelle aree attrezzate destinate al gioco dei bambini, delimitate e non, è vietato introdurre cani, ancorché al guinzaglio ad eccezione di quelli che accompagnano persone non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento allo scopo addestrati.
- 3) I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio.
- 4) E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
- 5) I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.
- 6) E' vietata la detenzione di cani, gatti, ecc. in spazi angusti, in terrazzi o balconi. In particolare, per i cani destinati a vivere nel recinto, la superficie non può essere inferiore ai 15 mq. per ogni animale avente un peso vivo superiore a 10 (dieci) chilogrammi e fino ad un massimo di due animali aventi ciascuno un peso vivo inferiore a 7 (sette)
- 7) I recinti di cui al punto 6 dovranno essere collocati ad almeno 5 (cinque) metri dal confine della proprietà. In caso di distanze inferiori dovrà essere acquisito il benessere del confinante. I predetti recinti, in ogni caso, dovranno distare almeno 10 mt (misurati a raggio) da pareti finestrate collocate a meno di 5 (cinque) metri dal confine.
- 8) Nel caso in cui la superficie dell'area di proprietà non permettesse il rispetto dei disposti di cui al punto 7, il cane dovrà essere lasciato circolare liberamente nell'area di proprietà opportunamente recintata.
- 9) Nel caso in cui, invece, il cane venga tenuto alla catena, deve essere assicurato all'animale la possibilità di movimento libero quotidiano. A tal fine, la catena, di lunghezza idonea a permettere sufficienti movimenti in laterale, deve essere mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza. L'area di movimento permessa dalla fune/catena dovrà, comunque, rispettare le distanze di cui al punto 7.
- 10) I possessori di recinti installati in data antecedente al presente provvedimento dovranno conformarsi alle presenti disposizioni entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
- 11) Ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, di impedire il latrare dei cani, salvaguardando il riposo delle persone, in particolare nelle ore serali e notturne (ore 21,00 - 08.00), per una migliore convivenza civile.

Art. 38 – INGRESSO NEL FONDO ALTRUI

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti, o muniti di recinti o dei ripari di cui all'articolo 637 del Codice Penale, fatte salve le disposizioni di legge.

Gli aventi diritto al passaggio dei fondi altrui devono praticarlo in modo di arrecare il minor danno possibile.

Il diritto di passaggio nei fondi altrui, col bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che alla altrui proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

L'accesso ai fondi privati è consentito, previo preavviso, ai mezzi e personale comunale o incaricato dal Comune per la pulizia e spurgo dei fossi di scolo e di fuga o fognatura.

Art. 39 – PASCOLO DEGLI ANIMALI

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

Per il pascolo su terreni demaniali vanno rispettate le normative nazionali e regionali specifiche; per il pascolo su terreni privati è necessaria anche la preventiva autorizzazione del proprietario.

Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

Art. 40 - TRANSUMANZA

I proprietari di greggi o mandrie in transumanza devono comunicare almeno 2 giorni prima all'Ufficio di Polizia Locale il giorno di passaggio e l'itinerario scelto e con lo stesso Ufficio dovranno essere concordate tutte le precauzioni utili al fine di creare il minor disagio possibile e devono rispettare le seguenti norme:

- Se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, devono chiedere preventiva autorizzazione comunale.
- Se prevedono di utilizzare pascoli demaniali o di privati devono richiedere autorizzazione anticipata rispettivamente al Sindaco ed ai proprietari dei fondi privati.
- Evitare le strade Statali e Provinciali per percorrenze superiori ai 400 metri. Nel percorrere Vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata. I custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo a terzi e accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza.
- Essere in possesso, se richiesta dal Comune, di una polizza assicurativa per danni potenziali che il gregge può arrecare.
- Divieto di transito in centro urbano in presenza di percorsi alternativi.

Art. 41 – PASCOLO IN ORE NOTTURNE

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 42 – ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 43 - Divieti specifici

A rispetto e a tutela degli animali, e fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

TITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - RIPRISTINO O REMISSIONE

Qualora un trasgressore abbia arrecato danni al comune, il sindaco potrà ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o l'eliminazione delle conseguenze dannose entro un congruo termine.

In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire i lavori necessari d'Ufficio, addebitando spese di procedure e gli oneri accessori agli interessati.

Art. 45 - SISTEMA SANZIONATORIO

L'applicazione del presente regolamento prevede l'utilizzo della normativa nazionale di riferimento vigente pro-tempore e la riscossione delle infrazioni pecuniarie secondo i tempi i modi e le procedure in essa contenute.

Art. 46- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio comunale ed abroga il precedente